



ESTRATTO DAL VERBALE N.1 DELLA RIUNIONE

DI GIUNTA CAMERALE DEL 30 GENNAIO 2023

Sono presenti i Sigg.:

-TRAMONTANA	Dott. ANTONINO	(Presidente)
-LAGANÀ	Dott. GIOVANNI	(Componente)
-MAMMOLITI (in videoconferenza)	Avv. FABIO VINCENZO	(Componente)
-MATÀ	Dott. GAETANO	(Componente)
-RODI MORABITO (in videoconferenza)	Dott.ssa PATRIZIA CARMEN	(Componente)

E' assente il Sig.:

-VECCHIO	Dott. DOMENICO CARMELO	(Componente)
----------	------------------------	--------------

Sono presenti, altresì, i seguenti Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

-ROMANO'	Dr.ssa CATERINA PAOLA	(Presidente)
-DELL'ORSO (in videoconferenza)	Dott. MARCELLO	(Componente)

Svolge le funzioni di Segretario della riunione la dott.ssa Natina Crea, Segretario Generale della Camera di Commercio, coadiuvato dalla dott.ssa Teresa Malavenda Responsabile del Servizio Affari Generali, Organizzazione e Risorse Umane.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 4 - Annullamento delle quote iscritte a ruolo negli anni dal 2000 al 2015 per sanzioni ed interessi su violazioni tributarie ed interessi su sanzioni amministrative. Decisione in merito, ai sensi dell'art. unico, comma 229, della Legge n. 197/2022

Su invito del Presidente, relaziona il Segretario Generale

Il 29 dicembre 2022 è stata definitivamente approvato il Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 (c.d. "Legge finanziaria"), rubricata al n. 197 con oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303. Tra le altre previsioni normative, merita particolare attenzione quanto disposto dai commi 222, 227, 228 e 229 dell'art. unico della suddetta Legge Finanziaria. La citata Legge prevede:



- all'art. 1 comma 222 che "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali...";

- all'art. 1, comma 227 che "...relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti";

- all'art. 1, comma 229, che "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali";

- all'art. 1, commi 231-232 che "231.Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

- all'art. 1, comma 235 che "Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232".

Per la Camera di commercio quindi non è obbligatorio applicare le disposizioni sullo stralcio (commi 222-227) che comporterebbe l'eliminazione automatica di tutti i crediti per sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli consegnati fino al 31/12/2015 riferiti alle annualità anteriori al 2014.

Sebbene le disposizioni di cui sopra riguardino solo le cartelle di importo residuo fino a mille



euro, si può prendere in considerazione la quantificazione delle somme a ruolo non ancora rimosse al 31.12.2022, in quanto la maggior parte delle cartelle emesse dalla Camera non supera i mille euro, per stimare che l'applicazione delle disposizioni di cui allo stralcio comporterebbe l'annullamento automatico di circa euro 7.987.174,15 di cui euro 7.314.177,05 per sanzioni ed euro 672.997,10 per interessi.

Oltre alla necessaria considerazione di questa rilevante perdita per il bilancio dell'Ente, già connotato da una disavanzo strutturale proprio per la diffusa evasione del diritto annuale, perdita che dovrebbe essere coperta con l'utilizzo dell'apposito fondo svalutazione dei crediti, si aggiungono altre riflessioni.

Le procedure di recupero coattivo intraprese dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, anche in favore della Camera di commercio, sono spesso comprensive di crediti riferiti ad una pluralità di enti (c.d. cartelle multientri), con conseguente riparto, fra tutti gli stessi, dei costi sostenuti nell'ambito degli iter intrapresi.

L'art. 16 della citata L. 234/2021 dispone che "[...] Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.". Il citato Decreto del 21 novembre 2000 prevede che, nel caso in cui la stessa procedura esecutiva sia stata effettuata ai fini del recupero di somme iscritte a ruolo da enti diversi, il concessionario deve richiedere a ciascun ente impositore la quota parte del rimborso delle spese sostenute, determinata in proporzione all'ammontare complessivo del credito iscritto a ruolo dal singolo ente, rispetto al totale per cui si è proceduto. La Tabella A allegata al detto Decreto prevede per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (euro 1.032,91), le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa.

A norma della legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 222), lo stralcio a carico delle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, viene applicato in misura totale (a titolo di capitale, sanzione e interessi) e fissa, ovvero senza possibilità, per gli enti stessi, di rifiutare l'annullamento, con l'interruzione definitiva dei relativi iter di recupero coattivo. Quindi, se la Camera di commercio dovesse decidere di aderire allo stralcio parziale (sanzione e interessi), previsto dalla citata legge di bilancio 2023, si troverebbe a sostenere dei costi per il prosieguo del recupero coattivo in sola quota capitale (diritto annuale), che sarebbero, presumibilmente, posti solo a proprio carico e non più, invece, ripartiti come nel caso delle cartelle multientri.

Quindi, in caso di eventuale stralcio parziale, per quota interessi e sanzione, il debitore rimarrebbe, in ogni caso, tenuto al versamento della quota dovuta a titolo di tributo, lasciando, invece, sulla Camera di commercio, l'onere pieno dei crediti annullati e del costo sostenuto per le procedure attivate da Agenzia delle Entrate- Riscossione.

L'applicazione della "Definizione agevolata" di cui ai commi 231-232 dello stesso articolo 1 della citata Legge 197/2022 è comunque vantaggiosa per le imprese anche perché applicabile ai ruoli emessi e consegnati entro il 30/06/2022 e quindi a tutte le annualità anteriori al 2018 (mentre lo stralcio riguarderebbe solo le annualità anteriori al 2014) ed in quanto vengono "condonate" le sanzioni e gli interessi soltanto alle imprese che manifestano la volontà, ai sensi del comma 235, di aderire e di provvedere al pagamento del tributo e delle spese dovute, in un'unica soluzione o a rate. Lo stralcio invece non creerebbe alcuna distinzione tra le imprese "virtuose" e le imprese che non intendono regolarizzare la propria posizione debitoria dato che opererebbe indistintamente sulla totalità delle cartelle.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative diverse da quelle connesse alle violazioni tributarie, il comma 228 del medesimo articolo 1 precisa che per le sanzioni amministrative "... diverse



da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;". Inoltre il richiamato comma 229 dispone poi che gli enti creditori, come le Camere di commercio, possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'Agente della riscossione.

Per quanto riguarda l'eventuale annullamento automatico degli interessi sulle sanzioni irrogate dalla Camera di commercio per violazioni amministrative, nessuna decisione in merito compete alla Camera per quelle sanzioni che, pur irrogate dall'Ente, sono introitate dall'Erario, che è quindi il vero Ente creditore.

Le uniche sanzioni introitate dalla Camera di commercio sono quelle irrogate in materia di ritardati/omessi depositi al R.E.A., per le quali la Camera può quindi stabilire di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 228 della L. n. 197/2022, limitatamente ai soli interessi e con esclusione degli importi iscritti a ruolo per le sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dalla cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. A norma dell'articolo 1, comma 230, della legge n. 197/2022, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e che a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. Con riferimento al codice tributo 5071 - Maggiorazione ritardato pagamento collegato alle sanzioni REA, questa Camera di commercio per i ruoli inviati dall'anno 2000 all'anno 2015, ha inviato a ruolo una somma totale di euro 4.384,64. Di tale somma ad oggi, risultano rimosse sole euro 779,49. Pertanto l'importo a cui la Camera di commercio andrebbe a rinunciare, in caso di adesione allo stralcio parziale, sarebbe pari ad euro 3.610,15. Anche in questa ipotesi, in caso di eventuale stralcio automatico parziale relativo alle somme ingiunte per violazioni REA, per quota interessi, il debitore rimarrebbe tenuto al versamento della quota dovuta a titolo di sanzione, lasciando, invece, sulla Camera di commercio l'onere pieno dei crediti annullati e del costo sostenuto per le procedure attivate da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Alla luce delle considerazioni esposte,

il Segretario Generale propone alla Giunta di adottare un provvedimento, ai sensi del citato comma 229 dell'articolo 1 della L. 197/2022, per stabilire di non applicare le disposizioni di cui ai commi 227 e 228 del medesimo articolo, comunicando, entro il prossimo 31 gennaio 2023, tale decisione all'Agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la proposta del Segretario Generale per le ragioni esposte;

VISTO l'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 e, in particolare, i commi dal n. 222 al 229;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2 Novembre 2005, contenente disposizioni in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

RICHIAMATI lo Statuto vigente e la legge 29 dicembre 1993 n.580, per ultimo modificata dal d.lgs 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

D E L I B E R A

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della L. 197/2022, di non applicare le disposizioni di cui ai commi 227 e 228 del medesimo articolo, comunicando, entro il prossimo 31 gennaio 2023 tale decisione all'Agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;

b) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natina Crea

IL PRESIDENTE
Dott. Antonino Tramontana

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.